

N. 1974

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2010

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori

INDICE

Relazione	Pag.	3
Analisi dell'impatto della regolamentazione	*	6
Analisi tecnico-normativa	*	9
Disegno di legge	*	12
Testo del decreto-legge	»	13

Onorevoli Senatori. – Il presente decreto si rende necessario per esigenze di sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale sulle isole maggiori Sicilia e Sardegna. Tale necessità permarrà per almeno un triennio fino all'apprestamento e all'entrata in operatività di nuove infrastrutture, meglio descritte nel seguito, che porranno una soluzione strutturale a tali esigenze.

La gestione dei mercati elettrici sulle isole maggiori è da sempre stata caratterizzata da numerose e reiterate criticità, più volte segnalate anche dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con indagini e segnalazioni a Governo e Parlamento. Tali criticità possono essere sinteticamente ricondotte alla scarsa infrastrutturazione elettrica delle due Isole a cui da anni si cerca di dare soluzione. A tale fine, sono state previste nei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale (gestita dalla società Terna Spa in qualità di gestore di tale rete in regime di concessione statale) diverse infrastrutture a potenziamento dei collegamenti elettrici dalle Isole con il continente e a rinforzo delle linee elettriche di trasporto interne al territorio insulare. Detti potenziamenti e rinforzi, per molteplici ragioni, non si sono ancora completati.

Le ragioni d'urgenza poste alla base del presente decreto traggono fondamento dall'aggravamento delle criticità segnalate sia a causa dei ritardi nella messa in esercizio delle infrastrutture di rete programmate sia per la riduzione dei margini di riserva intesi come differenza, in alcune ore particolarmente critiche, tra disponibilità di produzione o importazione di energia elettrica sull'Isola (offerta) e fabbisogno di energia (domanda) sull'Isola. Tra le principali motivazioni di tali criticità, Terna Spa, tramite una recentissima comunicazione inviata al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas individua:

- *a)* in Sicilia, margini di esercizio molto ridotti a causa:
- dell'andamento del fabbisogno di potenza in aumento;
- della capacità produttiva installata sostanzialmente invariata;
- del tasso di indisponibilità per accidentalità di produzione superiori alla media;
- degli interventi di manutenzione straordinari e di lunga durata dei gruppi di produzione di grande taglia;
- b) in Sardegna, condizioni di esercizio critiche che possono compromettere la sicurezza e la continuità del servizio elettrico a causa:
- dei sistemi di difesa che si basano sulla capacità di interrompere il carico senza preavviso a fronte di eventi rilevanti legati alla perdita di capacità di produzione (scatto dei gruppi di produzione) che risultano essere di grande taglia e di affidabilità molto più limitata rispetto a quella statistica;
- delle limitazioni e dei vincoli di immissione in rete;
- dei margini di esercizio particolarmente esigui.

Il decreto è costituito da 2 articoli tra cui esistono forti connessioni, che spiegano la necessità di adottarli contestualmente in un unico provvedimento.

Articolo 1. – Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori.

L'articolo disciplina le misure necessarie ed urgenti che pongono rimedio alla situazioni di criticità di funzionamento delle porzioni di rete elettrica sulle due isole maggiori del territorio nazionale, per il triennio 2010-2012 nelle more della soluzione strutturale alle problematiche a mezzo del potenziamento infrastrutturale appena richiamato.

Viene istituito un nuovo servizio di fornitura di energia elettrica volto a rendere disponibile a Terna Spa, in qualità di gestore e concessionario del sistema di trasmissione e del dispacciamento su ciascuna Isola maggiore, ulteriori risorse per la gestione del sistema che si sostanziano nella possibilità di riduzione istantanea dei prelievi dalla rete, operata da soggetti titolari di centri di consumo da attuare secondo le istruzioni impartite da Terna Spa.

Con l'istituzione del nuovo servizio si prende anche atto che le risorse di interrompibilità istantanea già disponibili a Terna Spa, come disciplinate da ultimo anche dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, se sono adeguate per la gestione del sistema elettrico sul continente, non sono più sufficienti a gestire le aggravate criticità nella gestione del sistema sulle Isole maggiori.

L'articolo dispone altresì che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca la regolazione del nuovo servizio conformemente ad alcuni princìpi e criteri individuati al medesimo articolo, che riguardano:

- a) le caratteristiche dei soggetti candidati a prestare il servizio, da selezionare tramite procedura concorsuale in esito alla quale saranno resi noti le quantità assegnate (MW) al singolo soggetto ed il corrispettivo relativo;
- b) un sistema di penali per la risoluzione anticipata dell'impegno a prestare il servizio che deve essere contrattualizzato

tra Terna Spa ed il soggetto selezionato su base triennale in modo tale che vi siano adeguate garanzie di permanenza in servizio della potenza riducibile;

- c) il corrispettivo massimo posto a base delle procedure concorsuali di cui alla lettera a) che è il doppio di quello massimo per l'interrompibilità istantanea proprio in ragione del fatto che viene richiesto un servizio con garanzia triennale di prestazione del medesimo e che occorre reperire ulteriori risorse per la gestione del sistema, atteso che le attuali interrompibili sono reputate insufficienti;
- d) le quantità massime del nuovo servizio che sono commisurate all'entità (500 MW) dei potenziamenti attesi delle nuove infrastrutture di collegamento di Sicilia e Sardegna al continente.

Viene, infine, disciplinata la incompatibilità della remunerazione del nuovo servizio con l'esistente servizio di interrompibilità e con i vantaggi derivanti dall'esecuzione dei contratti di fornitura di energia elettrica dall'estero tramite *interconnector* di cui all'articolo 32, comma 6, della citata legge n. 99 del 2009, in quanto tutte basate sull'erogazione di servizi di modulazione dei prelievi dalla rete elettrica.

Le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas adottate ai sensi dell'articolo in parola prevedono comunque un parere obbligatorio del Ministero dello sviluppo economico che è titolare delle attribuzioni in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Articolo 2. – Estensione della capacità di interconnessione di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Proprio in ragione della modificazione dei diritti e degli obblighi dei soggetti selezionati a fornire il nuovo servizio sulle isole maggiori di cui all'articolo 1 del decreto e delle incompatibilità tra tale servizio, l'interrompi-

bilità istantanea e i diritti assegnati in esito alle procedure di cui all'articolo 32 della citata legge n. 99 del 2009, già esperite nel mese di dicembre 2009, è necessario procedere ad una nuova assegnazione dei diritti «rinunciati» tra i soggetti che si rendono disponibili alle riduzioni istantanee di prelievi dalla rete, anche se non localizzati sulle isole maggiori, con le medesime modalità di cui all'articolo 32 della legge n.99 del 2009. Le rinunce a diritti già assegnati nelle procedure 2009 potrebbero riguardare diversi interconnector sulle quattro frontiere elettriche con l'estero individuate da Terna Spa (Francia, Svizzera, Slovenia e Nord-Africa), comportando eventualmente una disottimizzazione del finanziamento sotteso ai differenti progetti di interconnector già intrapresi da Terna Spa. Per ovviare a tale disottimizzazione si procede altresì ad una estensione della capacità complessiva sottesa alle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 (originariamente pari a 2000 MW) per una quantità ulteriore di 500 MW (+25 per cento rispetto al valore originario). Quest'ultima capacità viene assegnata prioritariamente a soggetti che rendono disponibile ulteriore capacità a riduzione istantanea entro un periodo di quindici mesi dall'inizio dell'anno 2010 in modo tale da assicurare un'assegnazione non frammentata ovvero con la minore frammentazione possibile tra soggetti finanziatori della medesima. L'articolo 2 si conclude con la previsione che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas proceda ad adeguare le proprie deliberazioni in materia, tenendo conto delle disposizioni introdotte dall'articolo.

Le disposizioni recate dal decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Referente: Dipartimento per l'energia.

SEZIONE 1

Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

La disciplina sulla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di *interconnector* con il coinvolgimento di clienti finali energivori è delineata dall'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Norme sul mercato interno dell'energia elettrica sono dettate dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa.

In considerazione delle norme poste dall'articolo 32 della citata legge n. 99 del 2009, occorre implementare il quadro normativo di riferimento per permettere alla società Terna Spa e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di effettuare con immediatezza i necessari interventi sulla rete di energia elettrica nazionale e su quella di interconnessione con l'estero.

C) Problemi da risolvere ed esigenze sociali considerate anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Si sono riscontrate crescenti criticità di approvvigionamento di energia elettrica per le isole maggiori. Il ritardo nella realizzazione di nuove strutture di interconnessione tra il continente e le predette isole pone a rischio la sicurezza e la continuità della fornitura di energia elettrica.

D) Obiettivi da realizzare e indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento.

Continuità e sicurezza del sistema elettrico nazionale, con rispondenza alla richieste energetiche delle isole maggiori.

E) Soggetti destinatari dell'intervento regolatorio.

Terna Spa, Autorità per l'energia elettrica e il gas, operatori del settore elettrico, con particolare riferimento a coloro che prestano il servizio di interrompibilità della fornitura.

SEZIONE 2

PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Nella fase di predisposizione del decreto-legge sono stati sentiti Terna Spa e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

SEZIONE 3

Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Il provvedimento è necessario per far fronte ad esigenze immediate di sicurezza del sistema elettrico.

SEZIONE 4

VALUTAZIONE DI OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO

L'impossibilità di implementare in tempi rapidi l'interconnessione tra il continente e le isole maggiori rende necessaria l'adozione del presente intervento, dai contenuti prettamente tecnici non surrogabili con ipotesi alternative di contenuto non tecnico.

SEZIONE 5

GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'intervento normativo si rende necessario in relazione a quanto precedentemente esposto e riportato nelle premesse al decreto.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Sono stati applicati gli ordinari strumenti di rilevazione statistica per la misurazione degli effetti derivanti dalla costruzione di nuove linee di interconnessione con l'estero, in termini di economia e di costo dell'energia,

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'opzione prescelta è in stretta dipendenza dei contenuti tecnici delle misure da adottare.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti obblighi informativi per la ristretta platea dei soggetti interessati.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Vale quanto riferito al punto B)

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Gli effetti dell'intervento saranno condizionati dalla collaborazione effettiva che sarà data dai soggetti coinvolti e dalle scelte tecnico – economiche che verranno effettuate dai clienti energivori coinvolti.

SEZIONE 6

Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività

Il provvedimento non incide sull'assetto del mercato elettrico come delineato dall'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 ma ne rende più efficiente ed immediata l'operatività a fronte di esigenze improrogabili di approvvigionamento del sistema elettrico in particolari zone del territorio nazionale.

SEZIONE 7

Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A. Responsabili dell'attuazione

L'attuazione delle disposizioni del decreto coinvolge responsabilità dei vari soggetti destinatari diretti della normativa.

B. Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non si palesa la necessità di ulteriori iniziative oltre quelle ordinariamente assolte dai soggetti destinatari.

C. Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Sono previste forme di monitoraggio tecnico sulla realizzazione degli interventi, da parte dei destinatari diretti del provvedimento, oltre all'azione di monitoraggio generale da parte del Ministero dello sviluppo economico.

D. Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR.

Saranno evidenziati sulla base del monitoraggio continuo e delle rilevazioni delle criticità che possono insorgere.

Analisi tecnico-normativa

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

a) Necessità dell'intervento normativo

Il presente decreto risponde alla straordinaria necessità ed urgenza di far fronte alle crescenti criticità del sistema di approvvigionamento e dell'inadeguatezza degli attuali strumenti per la gestione del fabbisogno elettrico in sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale sul territorio delle isole maggiori, nelle more della realizzazione del nuovo collegamento tra la Sicilia e il continente, nonché del completo potenziamento del collegamento tra la Sardegna e il continente, e di potenziare le infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di *interconnector*.

b) Analisi del quadro normativo

Il decreto si inserisce nella disciplina sulla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di *interconnector* delineata dall'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Norme sul mercato interno dell'energia elettrica sono dettate dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Viene rispettato l'impianto normativo predisposto dall'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Nell'ambito di intervento del decreto-legge non si rilevano problemi di compatibilità con le competenze regionali.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

Non sussistono problemi di interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Non si riscontrano profili di rilevanza. Viene rispettato l'ambito proprio di autonomia regolatoria in materia di energia elettrica dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas così come delineato dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non si è fatto ricorso a novelle.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono previste abrogazioni esplicite o implicite.

3. Ulteriori elementi

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si ravvisano elementi al riguardo.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*.

Non si ravvisano elementi al riguardo.

c) Verifica della compatibilità comunitaria.

Viene rispettata la normativa comunitaria in materia di energia elettrica con particolare riferimento al regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010.

Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fare fronte alle crescenti criticità del sistema di approvvigionamento di energia elettrica e all'inadeguatezza degli attuali strumenti per la gestione in sicurezza del fabbisogno elettrico sul territorio delle isole maggiori, e, nelle more della realizzazione del nuovo collegamento tra la Sicilia e il continente, nonché del completo potenziamento del collegamento tra la Sardegna e il continente, di potenziare le infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di *«interconnector»*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori)

- 1. È istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale.
- 2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo

- 1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:
- a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia *standard* per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;
- b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c);
- c) il prezzo del nuovo servizio non è superiore al doppio del prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06, previsto per il servizio di interrompibilità istantanea;
- d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW in Sardegna.
- 3. La prestazione del servizio di cui al presente articolo è incompatibile con la prestazione dei servizi di interrompibilità e con ogni altra prestazione che possa impedire il pieno adempimento del medesimo, pertanto comporta il venir meno a tutti gli effetti dei relativi obblighi e diritti a qualsiasi titolo precedentemente assunti inconciliabili con la presente disposizione; i soggetti che prestano il servizio di cui al presente articolo non possono avvalersi delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Articolo 2.

(Estensione della capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, legge 23 luglio 2009, n. 99)

- 1. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Terna S.p.a. determina il possibile incremento della capacità di interconnessione con l'estero di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in ragione dell'aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali. Tale incremento è comunque non superiore a 500 MW.
- 2. Terna, entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1, organizza le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente agli *interconnector* che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui al comma 1, nonché alle quote di *interconnector* che non risultino finanziate a seguito delle procedure già esperite alla data di entrata in vi-

gore del presente decreto anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori.

- 3. Le procedure di cui al comma 2 prevedono un'assegnazione prioritaria ai soggetti che assumano impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete, secondo parametri fissati da Terna S.p.a. e sulla base dei criteri e modalità definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nei limiti dell'incremento della capacità di interconnessione associato a dette risorse incrementali che risulti realizzabile senza pregiudizio dei livelli di sicurezza. Con riferimento ai soggetti che assumono tali impegni, Terna S.p.a. fissa i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali e di assegnazione di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, tenendo conto delle modificazioni dei prelievi e delle potenze disponibili associate a dette risorse incrementali.
- 4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie deliberazioni assunte ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in conformità alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2010.

NAPOLITANO

Berlusconi – Scajola

Visto, il Guardasigilli: ALFANO